

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento per complessivi € 10.315,64 da restituire in 18 rate mensili (dal 30.7.2008 al 30.12.2009) ; il finanziamento è stato estinto nel febbraio 2010.

In data 9.4.2010 una società di recupero crediti, incaricata dall'intermediario, ha contattato il ricorrente per sollecitare il pagamento di “oneri per ritardato pagamento” maturati prima dell'estinzione del finanziamento per € 700,49.

Il 22.4.2010 – per il tramite di un commercialista (come si evince dalle e-mail allegate al ricorso) – il ricorrente chiedeva il dettaglio degli oneri suddetti alla



predetta società; in data 26.4.2010 (sempre per e-mail) la società di servizi forniva i documenti richiesti.

Dalla documentazione allegata al ricorso si evince altresì che il ricorrente:

1. non contesta il ritardo nei pagamenti per le date successive al 30.6.2009;
2. ha chiesto chiarimenti solo alla società di servizi tramite e-mail, mentre nessuna contestazione è pervenuta all'intermediario resistente;
3. ha formulato richieste all'ABF (seppur non del tutto chiare) attinenti al fatto che l'incaricato della società di servizi non ha comunicato formalmente il dettaglio delle penali che "a voce" avrebbe indicato essere pari al 15/20% delle spese";
4. ha allegato copia di un vaglia postale intestato all'intermediario per il pagamento della somma di € 700,49.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario chiede "che sia dichiarata l'irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente non ha mai inoltrato formale reclamo" all'intermediario stesso.

Sul merito della questione l'intermediario ha fatto presente quanto segue:

- le rate fino al 30.5.2009 erano state regolarmente pagate con addebito sul conto corrente indicato dal cliente all'atto di sottoscrizione del contratto;
- dalla rata in scadenza il 30.6.2009 le rate erano risultate insolute per incapienza del c/c; in relazione a ciò era stata modificata la modalità di pagamento attraverso l'invio di bollettini postali. I pagamenti erano stati comunque eseguiti con ritardo.
- in una specifica tabella, ha riepilogato le spese addebitate, ammontanti a complessivi euro 791,18.
- per dimostrare la correttezza delle spese addebitate, produce il testo dell'art.7 del contratto sottoscritto (di cui allega copia).



## **Diritto**

In via preliminare, si rileva che il ricorrente ha proposto ricorso nei confronti dell'intermediario, ma non ha presentato nei confronti di quest'ultimo il reclamo previsto dalla vigente normativa che regola il procedimento. Il reclamo è stato in effetti inoltrato soltanto alla società di recupero crediti, la quale, peraltro, non rientra fra gli intermediari aderenti a questo sistema di risoluzione alternativa di controversie (come si ricava dalle Disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009, Sez. I, paragr. 3).

Ciò posto, considerato che la presentazione del reclamo, con relativa contestazione all'intermediario, costituisce condizione necessaria per adire l'Arbitro bancario finanziario (v. Disp. Att. citate, Sez. VI, par.1) il ricorso risulta irricevibile.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE